

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 256

27 novembre 2018

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BERTANI, PICCININI, SENSOLI

MODIFICA ALLO STATUTO REGIONALE IN MATERIA DI ENTRATA IN VIGORE DI NORME RIGUARDANTI LA NORMATIVA ELETTORALE REGIONALE

Oggetto assembleare n. 7577

Relazione

Secondo il **Codice di buona condotta in materia elettorale** adottato, dalla c.d. Commissione di Venezia (Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto - organo consultivo del Consiglio d'Europa), nel corso della 52^a sessione dell'ottobre 2002:

“La stabilità del diritto è un elemento importante per la credibilità di un processo elettorale, ed è essa stessa essenziale al consolidamento della democrazia. Infatti, se le norme cambiano spesso, l'elettore può essere disorientato e non capirle, specialmente se presentano un carattere complesso; A tal punto che potrebbe, a torto o a ragione, pensare, che il diritto elettorale sia uno strumento che coloro che esercitano il potere manovrano a proprio favore, e che il voto dell'elettore non è di conseguenza l'elemento che decide il risultato dello scrutinio.

La necessità di garantire la stabilità, in effetti, non riguarda, tanto i principi fondamentali, la cui messa in causa formale è difficilmente immaginabile, quanto, alcune norme più precise del diritto elettorale, in particolare del sistema elettorale propriamente detto, la composizione delle commissioni elettorali e la suddivisione delle circoscrizioni.

Questi tre elementi appaiono di sovente – a torto o a ragione – come determinanti per il risultato dello scrutinio, ed è opportuno evitare, non solamente le manipolazioni in favore del partito al potere, ma anche le stesse apparenze di manipolazioni.

Ciò che è da evitare, non è tanto la modifica della modalità di scrutinio, poiché quest'ultimo può sempre essere migliorato; ma, la sua revisione ripetuta o che interviene poco prima dello scrutinio (meno di un anno). Anche in assenza di volontà di manipolazione, questa apparirà in tal caso come legata ad interessi congiunturali di partito.

Uno dei mezzi per evitare queste manipolazioni è di definire all'interno della costituzione o in un testo superiore alla legge ordinaria gli elementi più sensibili (sistema elettorale propriamente detto, composizione delle commissioni elettorali, circoscrizioni o norme sulla suddivisione dei collegi).

Un'altra soluzione, meno rigida, consiste nel prevedere all'interno della Costituzione che, nel caso di un cambiamento della legge elettorale, il vecchio sistema resti applicabile alla prossima elezione - nel caso in cui quest'ultima avvenga nell'anno

immediatamente successivo -, e che il nuovo cambiamento intervenga soltanto per gli scrutini futuri”.

Scopo della presente proposta di legge regionale è appunto far sì che la normativa elettorale regionale non entri a far parte delle materie oggetto di competizione elettorale.

Nell'ultimo scorcio della XVII Legislatura del Parlamento della Repubblica, il 26 ottobre 2017, il Senato ha approvato, in via definitiva, il disegno di legge recante “*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*” (c.d. Rosatellum bis) provvedimento su cui erano state poste ben otto questioni di fiducia, tra Senato e Camera dei Deputati, da parte del Governo attualmente in carica, con un palese stravolgimento dello spirito della previsione di cui all'articolo 72 della Costituzione e ricalcando pessimi precedenti (legge Acerbo del 1923, legge truffa del 1953 e c.d. Italicum del 2015).

Questo progetto di legge si prefigge dunque di preservare la materia elettorale e, in generale il tema della definizione delle regole, dalla concomitanza con la competizione elettorale.

La proposta consiste di un unico articolo che prevede una modifica aggiuntiva di due commi all'articolo 51 dello Statuto regionale.

Il primo dei commi aggiuntivi prescrive una maggioranza qualificata per l'approvazione della normativa elettorale (sia i singoli articoli che il provvedimento complessivo) fissandola nei tre quarti dei consiglieri assegnati tale da garantire una condivisione che esca almeno parzialmente dai confini della maggioranza di governo regionale.

Il secondo prevede un ragionevole lasso di tempo, un anno per l'entrata in vigore della nuova normativa elettorale, tale da evitare che la materia elettorale si possa trasformare in un tema della campagna elettorale.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

*Modifiche all'articolo 51**della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13**(Statuto della Regione Emilia-Romagna)*

1. All'art.51 (Procedimento legislativo) della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna)

dopo il comma 3 sono aggiunti il comma 3 - bis e 3 - ter seguenti:

“3 bis. Per l'approvazione dei singoli articoli e per la votazione finale relativa a progetti di legge regionale inerenti la materia elettorale regionale è richiesta la maggioranza qualificata di tre quarti dei consiglieri assegnati all'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna.

3 ter. Le leggi regionali inerenti la materia elettorale entrano in vigore ad un anno dalla loro promulgazione.”.